

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 031/CGF

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 248/CGF– RIUNIONE DEL 28 MARZO 2014

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Dr. Umberto Maiello, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALCIATORE GRASSI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, ATALANTA/HELLAS VERONA DEL 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 10.3.2014)

Il calciatore Alberto Grassi ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 143 del 10.3.2014 con la quale, in riferimento alla gara del Campionato Primavera tra Atalanta e Hellas Verona, del 9.3.2014, il medesimo ha inflitto la squalifica per 10 giornate effettive di gara “per avere, al 18° del primo tempo, rivolto ad un avversario un epiteto ingiurioso espressivo di discriminazione razziale (ex art. 11 C.G.S., modificato dal provvedimento federale di cui al Com. Uff. n. 189/A del 4 giugno 2013)”.

Il giovane ricorrente, a sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere in via principale l’annullamento del provvedimento, ed in via subordinata la sospensione con effetto immediato dell’esecuzione della squalifica onde consentire al medesimo un percorso alternativo della pena mediante l’attività di volontariato presso la Comunità “Don Lorenzo Milani – ONLUS” e, in via di ulteriore subordine, la riduzione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia anche al di sotto del minimo edittale sancito e previsto dall’art. 11 C.G.S. ha articolato alcuni motivi.

In particolare ha sostenuto l’insussistenza di una finalità di discriminazione razziale nella frase pronunciata e dell’elemento soggettivo di tale condotta. Inoltre nel merito ha richiamato le finalità che gli Organi della giustizia sportiva devono perseguire con l’esercizio del potere disciplinare in materia di discriminazione, ovvero, quelle di rieducare al rispetto dei valori sportivi e di consentire il reinserimento successivo nell’ordinamento sportivo.

Il ricorso va accolto per quanto di ragione, sussistendo i presupposti per una rilevante riduzione della sanzione inflitta, al di sotto del minimo edittale.

La Corte, infatti, valutate le circostanze del caso (e quindi apprezzata concretamente la portata del gesto), richiamato l’art. 16 commi 1 e 4 C.G.S., appurata comunque la documentata disponibilità della società Atalanta a fare intraprendere al calciatore un percorso formativo e rieducativo, ritiene che sussistano i presupposti per ridurre la sanzione alla squalifica per sole 5 (cinque) giornate effettive di gara, contestualmente invitando la società Atalanta a voler trasmettere agli Organi requirenti federali, alla fine del percorso riabilitativo, una relazione circa l’avvenuto compimento e gli esiti dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F., visto l’art. 16, commi 1 e 4, C.G.S., appurata la disponibilità documentata della società a far intraprendere un percorso formativo e rieducativo, apprezzate tutte le circostanze del caso, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Grassi Alberto e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a 5 giornate di squalifica.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "SECONDO ANELLO DELLA CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N.2 BIS C.G.S, INFLITTA ALLA RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE/MILAN DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 dell'11.3.2014)

I rappresentanti della Procura Federale presenti presso l'impianto sportivo ove si svolgeva l'incontro Inter/Milan del 22.12.2013, segnalavano nel proprio referto, che nel corso del secondo tempo della gara i tifosi dell'Inter – che occupavano il secondo anello della Curva Nord – dopo che il giocatore del Milan De Jong aveva commesso un fallo, intonavano un coro al suo indirizzavo di "...*buuu buuu...*".

Successivamente, analoghi cori erano altresì indirizzati, sempre dagli stessi tifosi dell'Inter, occupanti il medesimo settore, nei confronti dei giocatori del Milan Balotelli e Muntari.

Nel referto i rappresentanti della Procura specificavano che detti cori erano di particolare intensità ed erano distintamente da loro percepiti, pur trovandosi i medesimi in diverse posizioni del recinto di gioco, rispettivamente tra le due panchine e vicino alle due curve.

Il Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale n. 97 del 23.12.2013 richiedeva alla Procura Federale "...*ogni ulteriore circostanza utile per valutare l'effettiva dimensione e percettibilità reali di tali condotte...*".

La Procura Federale, con nota del 28.2.2014, trasmetteva la relazione di indagine, dalla quale risultava che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell'Interno aveva ricevuto dalla Questura di Milano segnalazione dei cori di discriminazione razziale, intonati dalla tifoseria interista rivolti ai giocatori De Jong, Balotelli e Muntari di tanto che il Dirigente responsabile aveva ritenuto opportuno far effettuare un annuncio dissuasivo antirazzista.

Veniva poi specificato nella relazione che i tre rappresentanti della Procura stessa erano posizionati anche dinamicamente in diverse zone del recinto di gioco ed uno era posizionato nella parte opposta (esattamente sotto la curva Sud, occupata dai tifosi del Milan) relativamente a quella da dove provenivano i cori (curva Nord) ed aveva udito benissimo i cori stessi, così come gli altri due colleghi.

Veniva infine specificato che la curva (secondo anello) era gremita e che la stragrande maggioranza degli occupanti intonavano i cori stessi.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 144 in data 11.03.2014) infliggeva la sanzione dell'obbligo della disputa di una gara senza spettatori nel settore dello stadio denominato "secondo anello della curva Nord", sospendendo la sanzione con l'avviso che la sospensione sarebbe stata revocata ove prima del trascorrere di un anno fossero state commesse nuove violazioni della medesima natura in aggiunta a quella inflitta per la nuova eventuale violazione.

Riteneva il Giudice Sportivo che la condotta segnalata dai rappresentanti della Procura Federale integrasse gli estremi previsti dall'art. 11, n. 3, C.G.S. essendo evidente il comportamento discriminatorio per motivi di razza nonché la dimensione e la percettibilità delle condotte.

Ha proposto reclamo la Società Internazionale affidato a svariati motivi.

In particolare veniva contestata la ricostruzione fattuale del referto della Procura Federale in quanto era stata erroneamente attribuita ai sostenitori dell'Inter la natura discriminatoria dei cori quando in realtà essi stessi erano mere manifestazioni di volgarità.

Ancora era evidente, secondo la reclamante, l'imprecisione nella determinazione del settore oggetto della sanzione in quanto nello stadio di S. Siro non solo non esisterebbe una Curva Nord, né tanto meno un secondo anello della curva Nord stessa.

L'assoluta indeterminatezza della individuazione del settore dai quali sarebbero giunti i cori di cui è questione comportava conseguenzialmente la nullità della sanzione, anche in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo, in precedenti decisioni, avrebbe usato diverse espressioni nell'arco di poche settimane.

Sarebbe quindi impossibile determinare quali sarebbero i settori, nell'ipotesi in cui dovessero ripetersi simili deprecabili episodi, da chiudere.

Nel reclamo veniva poi contestato il fatto che i cori sarebbero stati intonati dalla maggioranza dei sostenitori occupanti il settore dello stadio di cui è questione.

Subordinatamente veniva altresì chiesta una riduzione della sanzione chiudendo una porzione dello stadio molto più ristretta.

L'impugnazione appare essere infondata.

Osserva questa Corte come le frasi riportate nel referto della Procura Federale abbiano sicura natura insultante e discriminatoria nei confronti dei giocatori del Milan.

La loro portata, la loro intensità e la loro dimensione non sono minimamente scalfite dalle asserzioni della reclamante in quanto è sicura la provenienza dal settore del secondo anello verde, anche se gergalmente indicato quale Curva Nord come ammette la stessa ricorrente nel proprio atto.

Al riguardo se appare incontrovertibile che nella pianta dello stadio non appare alcuna denominazione "curva nord", il settore da cui sono originati i cori è comunque puntualmente indicato (a prescindere dalla sua denominazione ovvero dalla indicazione datane dal Giudice Sportivo) nella descrizione della Procura federale.

Detto settore, del resto, è sempre e di continuo, nelle partite casalinghe della squadra, occupato dai tifosi interisti e la piena percezione che ben 3 verbalizzanti hanno attestato, non lascia alcun dubbio sulla connotazione e percezione dei cori in questione.

Superflua appare ogni ulteriore considerazione posto che l'Autorità Statale deputata al monitoraggio delle infrazioni di cui è questione ha pienamente confermato gli accadimenti nella loro portata e nella loro percettibilità di tanto che, come si evince dagli atti, la Questura ha segnalato altresì l'effettuazione del consueto annuncio dissuasivo antirazzista.

Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, confermando la sanzione inflitta, e la relativa sospensiva, con riferimento al secondo anello verde.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **DEL CALCIATORE FABRIZIO MICCOLI (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO, ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S. LECCE), DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA, 1 C.G.S.;**
- **DELLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (nota n. 4219/1068 pf 12-13/SP/blr del 12.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.56/CDN del 27.2.2014)

Il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Fabrizio Miccoli, calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Società U.S. Città di Palermo, nonché la medesima società, all'uopo formulando i seguenti addebiti: quanto al primo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., per avere offeso la memoria del Giudice Dr. Giovanni Falcone, pronunciando la frase, poi riportata da vari quotidiani, "quel fango di Falcone", così gettando discredito sull'intero movimento calcistico e contrastando i valori fondanti l'attività sportiva, che dovrebbero ispirare in maniera ancora maggiore i tesserati che rivestono un ruolo di spicco nelle rispettive società, come nel suo caso, essendo capitano della squadra; deferiva, inoltre, la Società U.S. Città di Palermo per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio calciatore.

Nel corso del procedimento di primo grado, il rappresentante della Procura Federale integrava l'originario capo di incolpazione con le parole "comportamento rilevante per l'ordinamento federale in quanto posto in essere quale capitano della soc. Città di Palermo e nei rapporti con soggetti che frequentavano gli allenamenti della Società" da aggiungere nell'atto di deferimento dopo le parole "capitano della squadra".

Il procedimento di primo grado proseguiva ed, all'esito del dibattimento, il giudice di prime cure proscioglieva i deferiti dagli addebiti loro contestati, ritenendo la condotta del Miccoli, ancorchè inqualificabile sotto profili civili e morali, non rilevante disciplinarmente nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Avverso la suddetta decisione ha interposto ricorso il Procuratore Federale il quale, muovendo da una diversa lettura dell'ar. 1 C.G.S., che troverebbe conforto anche in precedenti pronunce di questa Corte (CCUU della CGF nn° 211 del 5.5.2008 e 78 del 2.4.2012) ritiene, viceversa, che resti sindacabile la condotta di ogni tesserato, sia in campo che fuori dal campo, con riguardo a tutte le manifestazioni della propria personalità in qualche modo astrattamente riferibili all'attività dal medesimo svolta.

Segnatamente, avuto riguardo al caso di specie, l'organo requirente conclude nel senso che il sig. Miccoli, all'epoca dei fatti capitano della squadra del Palermo, in ragione della rappresentatività del proprio ruolo, avrebbe dovuto adottare una condotta integerrima, scevra da qualsivoglia ipotizzabile coinvolgimento con l'ambiente della criminalità organizzata palermitana, per essere d'esempio, quale personaggio pubblico, alla cittadinanza tutta e ai giovani. Di contro, il prevenuto – nel costruito accusatorio – avrebbe mostrato, anzitutto, un'allarmante vicinanza all'ambiente mafioso, stanti le assidue frequentazioni di esponenti comunque contigui allo stesso e che, essendo soliti frequentare gli allineamenti della squadra, costituirebbero, dunque, secondo la Procura Federale, il *trait d'union* tra il capitano del Palermo e la tifoseria. Inoltre, il predetto calciatore in alcune situazioni avrebbe avvisato le stesse persone di non recarsi al campo di allenamento del Palermo in quanto “erano cambiati gli sbirri”, circostanza che – assume la Procura – sarebbe stata confermata dallo stesso calciatore durante l'audizione resa innanzi ai rappresentanti della Procura Federale.

Peraltro, e proprio in ragione dell'espressione intercettata e fatta oggetto di contestazione, il sig. Miccoli avrebbe mostrato di condividere il pensiero degli appartenenti al cd. antistato.

Secondo la Procura Federale la condotta di Miccoli deve ritenersi connessa all'attività sportiva sia per il suo ruolo di particolare preminenza all'interno della squadra sia per aver posto in essere quanto contestatogli nei rapporti con soggetti che frequentavano gli allenamenti della squadra stessa.

Sulla scorta delle suddette premesse la Procura Federale ha, dunque, concluso per la riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale resa pubblica con Com. Uff. n. 56/CDN del 27.2.2014 e, quindi, per l'applicazione delle sanzioni richieste in primo grado (1 giornata di squalifica ed € 50.000,00 di ammenda per Miccoli Fabrizio e € 50.000,00 di ammenda per la Società U.S. Città di Palermo) ovvero di quelle ritenute di giustizia.

I deferiti hanno controdedotto, con memorie, ai rilievi dell'organo d'accusa, esponendo le ragioni per cui merita, invece, conferma la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

All'udienza del 28.3.2014 il rappresentante della Procura Federale ha illustrato i motivi di doglianza compendiatamente nell'atto di reclamo, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nell'atto di ricorso.

I difensori dei deferiti hanno replicato, chiedendo la conferma della decisione di prime cure.

La Corte di Giustizia Federale, Prima Sezione, all'esito della discussione ha reso la seguente decisione.

Motivi della decisione

La Corte, letto l'atto di gravame, sentiti i difensori delle parti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, vada respinto.

Preliminarmente, ai fini di una corretta delimitazione della *res iudicanda*, mette conto evidenziare che il deferimento della Procura Federale ha, fin dall'origine, attratto nel fuoco della contestazione esclusivamente la frase offensiva rivolta dal Miccoli alla memoria del Giudice Giovanni Falcone e, del tutto coerentemente con la suddetta perimetrazione dell'oggetto del giudizio, la Commissione Disciplinare Nazionale ha incentrato il suo *decisum* sui soli fatti in addebito.

Appare, dunque, di tutta evidenza che le valutazioni rimesse in seconde cure a questa Corte non possono che svilupparsi in coerenza con l'ambito cognitivo del giudizio come irreversibilmente cristallizzato in primo grado.

Non possono, dunque, costituire ulteriori fattori di addebito qui valutabili le condotte descritte nell'atto di ricorso e che, nella prospettiva dell'organo di accusa, contribuirebbero a delineare quel "modus agendi" del ricorrente ritenuto incompatibile con i principi sottesi dall'art. 1 C.G.S..

In altri termini si collocano all'esterno del perimetro della *res iudicanda* la presunta vicinanza del Miccoli all'ambiente mafioso ed il ruolo di favoreggiamento dallo stesso asseritamente esplicito in favore di soggetti espressione del suddetto ambiente o, comunque, ad esso contigui avvisandoli di non recarsi al campo di allenamento del Palermo in quanto "erano cambiati gli sbirri".

Così perimetrato l'ambito cognitivo del presente procedimento deve rilevarsi come alcun dubbio residui sull'esatta dinamica dei fatti, che nella loro materialità possono essere ritenuti pacifici ed incontestati, ancorchè non risultino acquisite agli atti le fonti di prova (id est trascrizioni o brogliacci delle intercettazioni ambientali) che rappresentano in via diretta le condotte in addebito.

Ed, invero, a tal riguardo, mette conto evidenziare che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Ufficio della D.D.A., opponeva, con nota del 18.6.2013, il vincolo del segreto istruttorio, evidenziando al contempo che "*gli episodi oggetto di indagine non sono attinenti ad eventi sportivi*".

Il procedimento, dopo aver preso abbrivio da notizie di stampa, si è, dunque, avvalso – in assenza degli elementi di prova acquisiti nel corso del coevo procedimento penale – delle dichiarazioni rese dallo stesso Miccoli.

Questi, nel corso della sua audizione del 17.12.2013, ammetteva di aver pronunciato la frase in contestazione "*Ci vediamo sotto l'albero di quel fango di Falcone*" nel corso di un colloquio privato con il soggetto non tesserato Mauro Lauricella, figlio del presunto boss di mafia Antonio Lauricella, sostenendo però di essersi ripetutamente scusato, anche pubblicamente, e che detta frase non rappresentava il suo pensiero.

Orbene, in disparte ogni giudizio sul disvalore della condotta in addebito, la decisione qui impugnata merita conferma per il rilievo pregiudiziale che assume la sua palese estraneità rispetto all'ambito di operatività dell'ordinamento sportivo.

Come efficacemente evidenziato dal giudice di prime cure il soggetto *deferito ha pronunciato le parole in questione nel corso di una conversazione privata, venuta alla luce solo perché captata nel corso di un'intercettazione ambientale. L'interlocutore è un soggetto non tesserato e la conversazione è avvenuta all'interno di un'autovettura, alle cinque del mattino in periodo estivo (13 agosto), in un contesto definito dal Miccoli "goliardico". Tale definizione può essere messa in dubbio, ma è certo che in ogni caso i due si trovavano in un contesto privato, non definibile, neppure in senso lato, sportivo.*

Sul punto, giova riprodurre il disposto dell'art. 1 comma 1 C.G.S., la cui violazione è contestata al deferito, a mente del quale "*Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*".

Nella declinazione che siffatta disposizione ha avuto sul versante applicativo si è condivisibilmente posta in risalto, come peraltro rilevato dal Procuratore Federale, la struttura di norma a contenuto libero, non vincolato, con la conseguenza che può realizzarsi una violazione del precetto in essa contenuto con una molteplicità di comportamenti non altrimenti tipizzabili, e, forse, potrebbe fondatamente sostenersi anche che essa costituisce norma di chiusura nei confronti di attività non sussumibili in differenti tipi di illecito disciplinare.

Ne deriva che può aversi violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. sia con comportamenti collegati alle attività tecnicamente proprie del deferito, sia a seguito di attività poste in essere come semplice tesserato e, quindi, non rapportabili alle funzioni specifiche od alla professione del soggetto da giudicare (cfr. CU della CGF, Sezione I, n°211 del 5.5.2008).

Ciò nondimeno la latitudine operativa della divisata norma è perimetrata, in apice, dalla necessità di un collegamento qualificato tra la condotta del soggetto e l'ordinamento di settore, com'è fatto palese dalla specificazione normativa che richiede la sua ascrivibilità a "*..ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*".

In altri termini, il chiaro contenuto precettivo della disposizione regolamentare in esame, direttamente evincibile dallo stesso valore semantico della relativa proposizione letterale, qualifica la condotta disciplinarmente rilevante (oltre che per il contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità) anche in ragione del suo inquadramento all'interno di rapporti che riflettono, in via obiettiva, un nesso con l'attività sportiva.

Tale connotazione, pur non identificandosi con le sole manifestazioni proprie dello specifico ruolo tecnico cui appartiene il singolo soggetto (dirigente, atleta, tecnico etc.), evoca, comunque, quale condizione imprescindibile per la sua rilevanza disciplinare che il singolo addebito possa essere posto in rapporto di connessione quantomeno con la qualità soggettiva di tesserato.

Di contro, nel caso di specie, il contesto in cui è maturata la condotta in contestazione consente di assegnare alla suddetta qualità di soggetto tesserato una valenza del tutto neutra venendo in risalto, piuttosto che un rapporto riferibile all'attività sportiva, una conversazione privata tra amici in ambito riservato, seppur esplicitasi in termini obiettivamente deprecabili ed infamanti, dove la stessa appartenenza di uno essi al mondo sportivo non esplicava alcun rilievo.

Né, peraltro, sotto diverso profilo, è possibile recuperare la rilevanza disciplinare della condotta in addebito in ragione della risonanza mediatica che essa ha successivamente avuto siccome resa pubblica da diversi quotidiani.

E', infatti, di tutta evidenza che tale divulgazione – sottratta alla sfera di signoria del ricorrente - è avvenuta esclusivamente per una fuga di notizie tuttora coperte dal segreto istruttorio.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello, Dr. Stefano Toschei, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO CALC. YOHAN BENALOUANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA ATALANTA/SAMPDORIA DEL 15.3.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 149 del 18.3.2014)

Premesso che, a seguito di segnalazione ex art. 35, n. 1.3 C.G.S. del Procuratore della Procura Federale che segnalava al Giudice Sportivo il comportamento tenuto al 42° minuto del primo tempo, della gara di campionato di Serie A Atalanta/Sampdoria disputata il 15 marzo 2014, dal calciatore dell'Atalanta Yohan Benalouane nei confronti del calciatore della Sampdoria Vasco Regini, il Giudice Sportivo, acquisite le immagini televisive (di piena garanzia tecnica e documentale), infliggeva al calciatore Benalouane la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver colpito l'avversario con un pugno al fianco, di talché quest'ultimo si accasciava dolorante al suolo;

- rilevato che il Giudice Sportivo ha descritto puntualmente la scena di cui alla ripresa televisiva segnalando che l'azione in cui si è realizzato il contatto si collocava all'interno di una fase di gioco caratterizzata dalla esecuzione di un calcio d'angolo, battuto in fase d'attacco dall'Atalanta, verso l'affollata area di rigore della Sampdoria affollata e che nel provvedimento impugnato è chiaramente precisato come il calciatore Benalouane, per quel che risulta all'evidenza dalle immagini che hanno riprodotto la scena e che sono state visionate attentamente da questa Corte federale, “con un repentino movimento del braccio sinistro colpiva con un pugno il fianco sinistro dell'antagonista, che si accasciava dolorante al suolo”, senza che poi l'arbitro adottasse alcun procedimento disciplinare;

- ritenuto che non possono condividersi i motivi di ricorso dedotti dal calciatore, tenuto conto che a differenza di quanto si sostiene nell'atto introduttivo del presente giudizio, il calciatore Benalouane non ha tentato soltanto di “divincolarsi” dalla marcatura “stretta” del Regini ma, come

testimoniano le immagini televisive, ha deliberatamente colpito quest'ultimo per come si evidenzia dalla apertura del braccio "chiuso a gomito" che si arcua prima di colpire l'avversario;

- valutato che tale gesto, che peraltro ha avuto effetto sull'avversario che a seguito del colpo è caduto a terra dolorante, come coerentemente e correttamente sottolineato dal Giudice Sportivo nell'atto che qui si impugna, concentra su di sé i plurielementi della intenzionalità, potenzialità lesiva (in considerazione della delicata zona del fianco dell'avversario che è stata colpita) e senza dubbio della volontarietà, tenuto conto della sequenza delle immagini che evidenzia la presenza di ciascuno di tali elementi nel gesto del calciatore Benalouane;

- stimato quindi corretto l'utilizzo nella specie della prova televisiva e la correttezza e congruità nella misura della sanzione inflitta all'odierno ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Yohan Benalouane.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. CONTI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LAZIO DEL 16.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 149 del 18.3.2014)

Il calciatore Conti Daniele in data 19.3.2014 ha preannunciato reclamo, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali di gara, avverso la decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata su Com. Uff. 149 del 18.3.2014, con la quale, in relazione alla gara Cagliari / Lazio del 16.3.2014, gli era stata inflitta la sanzione della squalifica di tre giornate con la seguente motivazione: *"doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al termine della gara, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, colpendo contestualmente una porta con un pugno (due giornate di squalifica)"*. Ricevuta in data 19.3.2014, dalla Segreteria della Corte di giustizia federale, la documentazione richiesta, il reclamante, con atto del 24.3.2014, ha trasmesso i motivi del proprio reclamo. Sostiene il reclamante che la sanzione delle ulteriori due giornate di squalifica (rispetto alla squalifica di una giornata conseguente all'espulsione per doppia ammonizione, sanzione non oggetto di alcuna censura) sia sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento effettivamente tenuto dal calciatore che non integrerebbe condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara (condotta prevista e sanzionata dall'art. 19, comma 4, lett. a), con il minimo di due giornate di squalifica). Il Conti, infatti, al termine della gara, avrebbe interpellato l'arbitro circa le ragioni della sua espulsione dal campo per doppia ammonizione; avendo quindi ascoltato la replica dell'arbitro, e non avendola condivisa, avrebbe pronunciato un'espressione sicuramente non urbana ma, espressa al plurale (*"come ... arbitrate"* e non *"come ... arbitri"*), sarebbe stata riferita al metro di valutazione utilizzato dalla categoria arbitrale nei confronti del Cagliari nel corso della stagione; avrebbe quindi sfogato la propria rabbia colpendo un pannello di forex posizionato lungo il percorso che conduce allo spogliatoio del Cagliari pronunciando contestualmente la frase *"fatelo con tutti però"*, frase quest'ultima, non udita dall'arbitro, confermativa del proprio malcontento non già nei confronti dell'operato dell'arbitro stesso ma della categoria arbitrale nel suo complesso in una determinata fase del campionato. Non sussisterebbe quindi un comportamento ingiurioso o irrispettoso nei confronti dell'arbitro, *"riguardando lo sfogo del calciatore tematiche generali in un contesto di sostanziale rispetto, e non la persona di Massimiliano Irrati"*. Il Conti ha quindi chiesto, in via principale, la riduzione della squalifica a due giornate e, in via subordinata, la riduzione della squalifica a due giornate con ammenda in luogo della terza giornata di squalifica.

La Corte ritiene che il reclamo sia fondato e che, per le ragioni che seguono, possa essere accolta la domanda proposta in via subordinata dal calciatore.

La Corte, infatti, esaminati gli atti ritiene che la frase pronunciata dal calciatore nei confronti del direttore di gara, nel contesto temporale e fattuale nel quale si colloca (fine gara, al momento del rientro negli spogliatoi), effettivamente non assuma la connotazione direttamente offensiva nei confronti del direttore di gara, ma debba essere riqualficata come frase irrispettosa e quindi come tale debba essere sanzionata con la squalifica per una ulteriore giornata rispetto a quella derivante

dall'espulsione dal campo del calciatore per doppia ammonizione. Del resto, anche il pugno sferrato dal calciatore ad una porta (o ad un pannello di forex, secondo la ricostruzione del reclamante) mentre rientrava nel proprio spogliatoio, in mancanza di una più puntuale descrizione nel referto arbitrale, non apporta alcun ulteriore elemento che possa consentire di ricostruire nel suo complesso la condotta del calciatore nei termini della condotta ingiuriosa, così come ritenuto dal provvedimento del Giudice sportivo, sebbene meriti di essere comunque sanzionata con un'ammenda di €10.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Conti Daniele, riduce la sanzione inflitta a due (2) giornate effettive di gara unitamente all'ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 agosto 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete